

CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza da parte del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

VISTA la L. 300/ 1970 (Statuto dei Lavoratori) art. 4;

VISTO il D.Lgs. 81 /2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

VISTE le peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le caratteristiche strutturali dell'edificio in cui si svolgono le attività istituzionali;

VISTA l'esigenza di dotarsi di sistemi atti a garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza;

VISTA la necessità di procedere alla emanazione di un Regolamento in materia di videosorveglianza, al fine di disciplinare il funzionamento dei sistemi di telecamera installati in prossimità degli accessi all'interno degli spazi e dei cortili del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" nonché il trattamento dei dati personali registrati con tali sistemi;

TENUTO CONTO dell'accordo collettivo stipulato in data 24/10/2017 con le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la R.S.U. sul sistema di videosorveglianza e sul suo utilizzo;

VISTI gli art.li 7 e 9 dello Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;

DECRETA

Di emanare il Regolamento sulla videosorveglianza nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e nel sito web del Conservatorio.

Venezia, 22/01/2018 Prot. 309/2018

Il Presidente
Dott. Giovanni Giol



CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

Sommario

Art. 1 Finalità	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Soggetti	5
Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto	6
Art. 6 Raccolta e trattamento dei dati	7
Art. 7 Conservazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 8 Comunicazione e diffusione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 9 Informativa agli interessati.....	7
Art. 10 Diritti dell'interessato	8
Art. 11 Entrata in vigore	8



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

Art. 1 Finalità

1. Il “Regolamento per la Videosorveglianza” viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice Privacy).

2. Le finalità determinate, esplicite e legittime che il Conservatorio Benedetto Marcello intende perseguire con l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini rispondono ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituzione quali:

- a) controllo e sorveglianza accessi;
- b) sicurezza e incolumità del personale, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi del Conservatorio;
- c) tutela del patrimonio immobiliare;
- d) tutela dei beni mobili del Conservatorio e degli utenti interni
- e) prevenzione di furti ed eventuali atti vandalici

3. Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l’angolo visuale delle riprese. L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati.

Art. 2 Principi generali

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

2. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010);

- **Principio di Liceità.**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), il Conservatorio Benedetto Marcello effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all’art.1. La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Inoltre il Conservatorio effettuerà il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

- **Principio di Necessità.**

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a), del Codice Privacy. Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

- **Principio di Proporzionalità.**

L'installazione di un sistema di controllo è proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Le caratteristiche del sistema (in particolare la dislocazione delle telecamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).

- **Principio di Finalità.**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b), Codice Privacy, come indicato al precedente articolo 1 del presente Regolamento.

3. Laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, il Conservatorio, mediante interpello proposto dal Titolare, chiede al Garante una verifica preliminare.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- per "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- per "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;
- per "Incaricato", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per "Interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, -
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- per "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- per "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- per "parola chiave", la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- per "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- per "Codice", il d. lgs. n. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; - per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153 del Codice;
- per "Provvedimento Generale", il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/04/2010.

Art. 4 Soggetti

1. Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso il Conservatorio è il Conservatorio stesso, nella persona del Direttore. Il Titolare nomina con atto scritto, per ciascuno o per più impianti di videosorveglianza installati, il Responsabile del trattamento, impartisce direttive per il Responsabile e gli Incaricati in ordine al trattamento dei dati e vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Regolamento da parte del Responsabile. Il Titolare cura i rapporti con il Garante provvedendo in particolare a richiedere, ove ne sussistano i presupposti, la verifica preliminare in ordine alla legittimità del trattamento.

2. Il Responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso il Conservatorio è nominato dal Titolare. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare. In particolare il Responsabile:

- nomina, con atto scritto, Incaricati del trattamento le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti, ad accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni comunicando i nominativi al Titolare;
- vigila sull'osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di regolamento e delle direttive impartite;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di videosorveglianza, in particolare le norme di legge, le disposizioni del Garante, il presente Regolamento e le direttive impartite dal Titolare;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione nei termini previsti dal presente Regolamento;
- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in contatto con i dati registrati;



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

- provvede in ordine all'installazione della segnaletica in prossimità delle zone in cui sono attive le telecamere;
- è il responsabile del procedimento di accesso alle immagini da parte dei soggetti interessati.

3. Gli Incaricati svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e operano sotto la diretta responsabilità del Responsabile. L'atto di nomina definisce per ciascun Incaricato le operazioni consentite (a titolo esemplificativo: accesso ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, visione delle immagini in tempo reale, manutenzione degli impianti ed eventuale visione delle immagini in differita se indispensabile al fine della verifica tecnica degli apparati).

Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di telecamere installate all'interno e nel cortile esterno dell'edificio, protetto dalla vista altrui, esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'Istituzione, senza alcuna interferenza illecita nella vita privata altrui ex art. 615bis C.P.. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 24 h. Tale limite potrà essere aumentato per speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e comunque entro il massimo di 7 giorni, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di controllo degli accessi al Conservatorio denominata "Portineria-Centralino". L'accesso è consentito esclusivamente, in via ordinaria, al Responsabile, agli Incaricati, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al personale adibito al servizio di pulizia. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale, per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nell'art. 3 e previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna e la risoluzione delle immagini riprese è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi. Di norma la registrazione avverrà durante l'orario di chiusura del Conservatorio.


La telecamera che riprende l'ingresso, registra 24h su 24, mentre le altre attivano la funzione di registrazione dalle ore 20.00 alle 08.00. Solo in situazioni di comprovata necessità e urgenza che attengano alla sicurezza della scuola in via residuale sarà possibile attivare la registrazione 24h su 24 dell'intero sistema video.

Art. 6 Raccolta e trattamento dei dati

1. La raccolta dei dati avviene tramite telecamere aventi le caratteristiche tecniche descritte nel precedente articolo. In ragione di sopraggiunte nuove implementazioni per effetto di novità tecnologiche e/ o esigenze per rispondere alle finalità di cui al precedente art. 1, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare le condizioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione alle OO.SS., alla RSU e agli Organi competenti.

2. Le telecamere installate presso le sedi del Conservatorio consentono unicamente riprese video; non effettuano riprese audiofoniche. La registrazione delle immagini avviene con telecamere a immagine fissa.

3. Il sistema non è preordinato al controllo a distanza dell'attività del personale e di tutti coloro che operano a vario titolo nel Conservatorio, non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

lavorativa o dell'attività diversa espletata. Laddove dai sistemi installati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il Conservatorio adotta le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970, sottoponendo il progetto di installazione dei sistemi alle OO.SS. e alla RSU e, in mancanza di raggiungimento di un accordo, secondo i termini previsti dalla legge

4. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro, che vedano coinvolto il personale dipendente per documentare attività a scopo divulgativo o di comunicazione istituzionale, costituiscono trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. Ad essi si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute negli artt. 136 e ss. del Codice, fermi restando, in ogni caso, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica e il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi per motivi legittimi alla sua diffusione.

Art. 7 Conservazione


1. Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa.

2. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo massimo di 24 ore dalla rilevazione. Tale limite potrà essere aumentato per speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e comunque entro il massimo di 7 giorni, dopodiché le immagini vengono automaticamente cancellate, anche mediante sovra-registrazione e con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per i periodi di chiusura programmata del Conservatorio nonché nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione per un tempo superiore ai 7 giorni della registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da richiedere a cura del Titolare.

Art. 8 Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

2. Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici



CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO VENEZIA

ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. La comunicazione e la diffusione devono essere in ogni caso autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 Informativa agli interessati

1. Il Conservatorio informa gli interessati in ordine alla presenza nei propri spazi di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della telecamera, del modello di informativa (All. n. 1), indicante il Titolare del trattamento e le finalità perseguite.

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.

3. Il Conservatorio mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet, mediante affissione in bacheche e presso gli sportelli destinati agli utenti il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice (All. n. 2).

Art. 10 Diritti dell'interessato


1. Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

2. L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

Art. 11 Entrata in vigore



**CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA**

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Conservatorio. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

